



COMUNE DI BELLIZZI  
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650  
Tel.. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA Proposta n. 391 DEL 21/05/2020

N. 34 /Reg. Servizio

DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 323 Reg. Generale del 21/05/2020

OGGETTO: Sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 mutui ics Rapporto n. 4310000 e n.4649500;

Il sottoscritto Bassi Gianfranco titolare di p.o. dell'area Economico-Finanziaria

**Premesso che** il COMUNE DI BELLIZZI ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo i seguenti contratti di mutuo:

Rapporto n.4310000;

Rapporto n.4649500;

**Visto** il decreto numero del 13 del 05/06/2019 con il quale veniva conferito l'incarico di responsabile del settore finanziario

**Visto che** con delibera n. 47 del 19/05/2020 la Giunta dell'Ente ha disposto di voler usufruire, per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020:

**Preso atto che** la concessione della sospensione è subordinata:

- all'assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso rimborsare i predetti mutui nei termini conseguenti all'applicazione della sospensione;
- all'impegno a versare, nel periodo di sospensione, per ciascuno dei predetti mutui i soli interessi sul relativo capitale residuo come indicato nel successivo paragrafo;
- al rilascio per i predetti mutui, in sostituzione di quella precedente, di una nuova delegazione di pagamento, da notificare al tesoriere nei termini di legge, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui stessi fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione dovuta all'applicazione della sospensione.

**Preso che alle** scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 questo ente dovrà corrispondere, per ciascuno dei predetti mutui, unicamente gli interessi calcolati, al tasso pattuito, sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione. Che tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, per ciascuna scadenza, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata 30/6/2020 come desumibile dal piano

di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;

**Preso atto che** la sospensione determina, per ciascuno dei predetti mutui, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo;

**Preso atto che** durata complessiva di ciascun mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;

**Preso atto che** restano ferme tutte gli altri termini e condizioni dei predetti mutui escludendosi ogni effetto novativo;

**Preso atto che**, per ciascuno dei predetti mutui, occorre rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs.267/2000, anche per le nuove rate generatesi per effetto della traslazione del piano di ammortamento;

**Preso atto** della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi al mutui che maturano nel corso dell'anno;

**Preso atto che** ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2020 e negli esercizi successivi, ai sensi del successivo comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo; preso atto che le delegazioni di pagamento di cui al precedente paragrafo, regolarmente notificate al tesoriere, dovranno essere trasmesse, in originale, con gli estremi della relata di notifica, in formato cartaceo e tramite raccomandata /A.R., tempestivamente e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

**Acquisito**, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;

## **DETERMINA**

1. di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne derivano;
2. di sospendere, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020;
3. di effettuare, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 per l'importo che, per i mutui a tasso fisso, sarà pari alla quota interessi della rata del 30/6/2020 mentre, per i mutui a tasso variabile,

verrà determinato in base dal tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali;

4. di riprendere la restituzione dei predetti mutui, a partire dal termine del periodo di sospensione secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo;

5. di garantire il pagamento dei predetti mutui con delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento;

6. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;

7. di trasmettere all'Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo e complete della relata di notifica al tesoriere, le delegazioni di pagamento di cui al precedente n.5, tempestivamente e, comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, per l'effetto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.

II RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Gianfranco Bassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO identificato ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000: ESPRIME parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000

II RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Gianfranco Bassi